

Civile Ord. Sez. 1 Num. 2475 Anno 2019

Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA

Relatore: CAIAZZO ROSARIO

Data pubblicazione: 29/01/2019

sul ricorso 4188/2014 proposto da:

De Lucia Francesco, elettivamente domiciliato in Roma, Via Terenzio n.7, presso lo studio dell'avvocato Abbamonte Orazio, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria di costituzione;

-ricorrente -

contro

1

CRD.
1866
2018

[Handwritten signature]

Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Barberini n.36, presso gli uffici della Delegazione Romana, rappresentata e difesa dall'avvocato Altamura Marina, giusta procura a margine del controricorso:

-controricorrente -

avverso la sentenza n. 740/2013 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 28/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2018 dal cons. CAIAZZO ROSARIO.

RILEVATO CHE

Con ricorso ex art. 705 bis, c.p.c., Francesco De Lucia, già vicepresidente della Regione Puglia, chiese al Tribunale di Bari l'accertamento del diritto al rimborso delle spese di patrocinio legale sostenute nel procedimento penale conclusosi con sentenza di assoluzione emessa dalla Corte d'appello di Bari, in ordine al reato di corruzione, con la formula "il fatto non sussiste".

Si costituì l'Amministrazione regionale della Puglia resistendo alla domanda.

Con ordinanza del 2012 il Tribunale rigettò la domanda, e richiamando varia giurisprudenza sulla questione, affermò che il conflitto d'interesse, reso evidente dalla costituzione di parte civile della Regione Puglia, escludeva il diritto al richiesto rimborso.

Il De Lucia propose appello con atto del 28.6.12, invocando l'art. 16 della legge regionale n.9/2000 che aveva esteso agli amministratori regionali la norma dell'art. 18, comma 1, del d.l. n.67/97, riguardante i dipendenti di Amministrazioni Statali.

Con sentenza del 28.6.2013, la Corte d'appello di Bari ha respinto l'appello, escludendo l'applicabilità del suddetto art. 18, in quanto l'assoluzione del ricorrente- che, sebbene pronunciata con la formula

assolutoria piena, era stata in realtà pronunciata a seguito di giudizio dubitativo d'insufficienza di prove- non poteva porsi in correlazione all'espletamento del servizio o all'assolvimento di obblighi istituzionali poiché afferente ad un'imputazione di corruzione che attiene ad un condotta contraria ai doveri d'ufficio, sicché era esclusa la strumentalità con l'adempimento del dovere, sussistendo altresì il conflitto d'interessi con l'ente di appartenenza del ricorrente, concretizzatosi con la costituzione di parte civile della Regione Puglia. Il De Lucia ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrato con memoria.

Resiste la regione Puglia con controricorso, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.

RITENUTO CHE

Con il primo motivo è denunciata la violazione degli artt. 16 ss. della legge della Regione Puglia n.9/2000, e dell'art. 18 del d.l. n.67/97-conv. nella legge n. 135/97, avendo la Corte d'appello effettuato un'erronea ricognizione del principio dettato dal richiamato art. 18 atteso che la sentenza che aveva escluso la responsabilità del dipendente regionale, in ordine a fatti connessi alle sue funzioni, legittima di per sé il rimborso delle spese della difesa tecnica, a prescindere dalla questione del conflitto d'interessi, da ritenere del tutto irrilevante.

Con il secondo motivo è denunciata la violazione delle stesse norme di cui al primo motivo nonché falsa applicazione del divieto di "*locupletatio cum aliena iactura*", criticando la motivazione adottata dal giudice di secondo grado- anche in ordine al riferimento alle norme sul mandato e sulla gestione d'affari- per non aver riconosciuto il rimborso delle spese di difesa, venendo in rilievo una fattispecie "*de damno vitando*" e non di "*de lucro captando*".

Con il terzo motivo è dedotto il vizio di motivazione circa il fatto decisivo dell'imputazione o meno degli oneri derivanti dalla condotta del pubblico dipendente all'Amministrazione di appartenenza per effetto del conflitto d'interessi, nonché la violazione dell'art. 652 c.p.c. sugli effetti dell'assoluzione penale "perché il fatto non sussiste" nel giudizio civile. Al riguardo, il ricorrente si duole che il giudice d'appello ha male interpretato l'art. 652 c.p.c.- che esclude la condotta di reato in ogni suo elemento costitutivo-, nonché della inosservanza della stessa norma che avrebbe imposto l'esclusione di ogni forma di conflitto d'interessi preclusivo del rimborso delle spese legali.

Con il quarto motivo, infine, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, c.p.c., nonché l'omesso esame delle questioni in tema di onere delle spese, poiché la Corte territoriale l'aveva condannato al pagamento delle spese di lite, pur in presenza di un'azione fondata sull'art. 652 c.p.c., per cui la soccombenza era da collegare ad un particolare interpretazione fornita dal giudice di merito.

I primi due motivi, da esaminare congiuntamente poiché connessi, sono infondati.

La Corte d'appello ha fatto corretta applicazione dei principi in materia, a tenore dei quali (v. Cass. n. 2366/2016), l'Amministrazione è legittimata a contribuire alla difesa del suo dipendente imputato in un procedimento penale sempreché sussista un interesse specifico al riguardo e tale interesse è ravvisabile qualora sussista l'imputabilità dell'attività all'Amministrazione stessa e dunque una diretta connessione di tale attività con il fine pubblico (così anche Cass. n. 5718/2011; n. 24480/2013; Cass. n. 27871/2008; Cass., n.20561/18).

4
Ravvisabile

La connessione dei fatti con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali va intesa nel senso che tali atti e fatti devono essere riconducibili all'attività funzionale del dipendente stesso in un rapporto di stretta dipendenza con l'adempimento dei propri obblighi, dovendo trattarsi di attività che necessariamente si ricollegano all'esercizio diligente della pubblica funzione, nonché occorre che vi sia un nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere e il compimento dell'atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non compiendo quel fatto o quell'atto (Consiglio di Stato, 26 febbraio 2013, n. 1190, e 22 dicembre 1993, n. 1392).

Quanto all'ulteriore requisito costituito dall'assenza di un conflitto di interessi con l'Amministrazione di appartenenza, preme rilevare che questa Corte ha affermato che il conflitto d'interessi è rilevante indipendentemente dall'esito del giudizio penale e dalla relativa formula di assoluzione; ne consegue che al dipendente comunale, assolto dall'imputazione, non compete il rimborso delle spese legali qualora il giudice penale abbia evidenziato che i fatti ascrittigli esulavano dalla funzione svolta e costituivano grave violazione dei doveri d'ufficio (Cass. n. 2297/2014).

Pertanto, i motivi in esame non hanno fondamento in quanto vertono esclusivamente sulla censura della decisione impugnata che non avrebbe tenuto conto dell'assoluzione con la formula "perché il fatto non sussiste", formula ritenuta erroneamente, di per sé, legittimante il rimborso delle spese legali della difesa nel processo penale; invece, il presupposto cui è subordinato tale rimborso consiste nel fatto che la condotta di reato, come ascritta all'imputato, si ponga in violazione dei doveri d'ufficio, con conseguente dissoluzione del rapporto d'immedesimazione organica del dipendente con l'Ente di appartenenza.

5
u
m

In altri termini, ai fini del rimborso richiesto è necessario che il fatto di reato oggetto dell'imputazione penale non configuri una fattispecie ontologicamente in conflitto con i doveri d'ufficio che determini *ipso facto* la legittimazione dello stesso Ente di costituirsi parte civile. Da tale argomentazione discende che l'assoluzione, ancorché con la formula "piena", non legittima il richiesto rimborso; il principio è stato ribadito da questa Corte, secondo il cui orientamento se l'accusa è quella di aver commesso un reato che contempa l'ente locale come parte offesa (e, quindi, in oggettiva situazione di conflitto di interessi), il diritto al rimborso non sorge affatto, escludendo dunque che esso emerga solo nel momento in cui il dipendente sia stato, in ipotesi, assolto dall'accusa (Cass., ord. n. 18256/18; in termini anche Cass. S.U., 4.6.2007 n. 13048).

Il terzo e quarto motivo sono parimenti destituiti di fondamento.

Al riguardo, non sussiste il vizio di motivazione, avendo la Corte d'appello pronunciato con esaustive argomentazioni sull'insussistenza dei presupposti del rimborso.

Né è configurabile la violazione dell'art. 652 c.p.c., richiamato impropriamente poiché tale norma disciplina solo gli effetti del giudicato relativo all'assoluzione penale nell'ambito dei giudizi, civile di risarcimento del danno derivante dal reato, e amministrativo, fondati sui medesimi fatti.

Invero, l'efficacia vincolante del giudicato penale di assoluzione, è invocabile, ex art. 654 c.p.p., nel giudizio civile tra coloro che parteciparono al processo penale purché la soluzione del primo dipenda dagli stessi fatti materiali del secondo e la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa (Cass., n. 16080/16). Ne deriva chiaramente che l'art. 652 c.p.c. non è applicabile alla diversa questione del rimborso delle spese legali del dipendente assolto in giudizio penale il cui presupposto è

z

1000

subordinato al fatto che l'imputazione penale non riguardi fatti che siano espressione di grave violazione dei doveri d'ufficio (come per il delitto di corruzione, oggetto del giudizio penale in esame), prospettandosi, in tali casi, anche un conflitto d'interessi dell'Ente di appartenenza, legittimato a chiedere il risarcimento dei danni nei confronti dello stesso dipendente.

Nel caso concreto, la Corte d'appello ha correttamente rilevato che dalla motivazione penale assolutoria non emergeva la doverosità della condotta ascritta al ricorrente ed era dunque da escludere la strumentalità tra l'adempimento del dovere e il compimento dell'atto. Infine, il quarto motivo è infondato, poiché la condanna alle spese è stata correttamente pronunciata in virtù della soccombenza del De Lucia.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di euro 5200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% per il rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma *1quater*, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma *1bis* dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 novembre 2018.

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia BARONE



Il Presidente
